

## INTRODUZIONE

Dopo una primissima fase contrassegnata dal largo uso di misure amministrative e di polizia, per circa un secolo la risposta giudiziaria nei confronti del fenomeno mafioso si è fondata prevalentemente sulle norme comuni, applicabili anche a tipologie criminose del tutto diverse. A partire dagli anni Ottanta del Novecento si è inaugurata invece una nuova strategia, contrassegnata dal ricorso a un intreccio di normative speciali.

In ambito preventivo, accanto all'ampio uso di strumenti polizieschi di controllo, ci si avvale di misure personali e sempre più spesso di misure patrimoniali davvero incisive, congregate *ad hoc* per sottrarre risorse alle mafie. In ambito penale sostanziale, accanto alla previsione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, figura una costellazione di altre fattispecie più o meno espressamente orientate al contrasto alle mafie e un vero e proprio sistema di circostanze aggravanti e attenuanti, che incidono in modo assai significativo sul quadro sanzionatorio. In ambito processuale penale, qualora si proceda per una di quelle fattispecie, si applica una molteplicità di norme derogatorie (in tema di organizzazione e competenza delle procure, strumenti investigativi, misure cautelari, prove, etc.) che danno vita un regime comunemente denominato di "doppio binario". In ambito penitenziario, la condanna definitiva per reato di mafia impedisce di regola l'accesso a ogni beneficio che, prima del termine della pena, consenta dei contatti, sia pure temporanei, con mondo esterno; può inoltre legittimare, già in fase cautelare, il ricorso a un trattamento di particolare rigore. Dalla legislazione antiterrorismo si è infine preso spunto per la configurazione di una serie di disposizioni di tipo premiale per chi collabora con la giustizia.

La specialità di questa normativa (e – potremmo dire – la sua stabile eccezionalità) è motivata dalla necessità di predisporre strumenti adatti a

combattere un fenomeno criminale parassitario e violento, davvero unico per radicamento e diffusione, che ha mostrato di poter condizionare economia, amministrazione e vita democratica di un Paese. Non c'è da stupirsi: in tema di mafie, pericolosità del fenomeno, allarme sociale e leggi eccezionali costituiscono una sequenza tipica che si ripropone ricorsivamente nel tempo. Per quanto riguarda la storia nazionale, non può dimenticarsi ad esempio che il dibattito politico sulla legittimità e utilità delle leggi eccezionali incomincia fin dal 1863 a proposito della c.d. legge Pica, destinata a contrastare il brigantaggio nelle province meridionali affidandosi alla giustizia militare e introducendo lo strumento preventivo del domicilio coatto.

Nel mantenimento e nel rafforzamento di un sistema repressivo così imponente conta molto l'intenzione della classe politica di manifestare all'opinione pubblica, anche a livello simbolico, la volontà di combattere seriamente le mafie. Sullo sfondo, probabilmente, aleggia anche una sorta di senso di colpa per aver a lungo trascurato, se non addirittura negato, il fenomeno, chiudendo gli occhi sulla progressiva infiltrazione delle classi dirigenti, locali prima e nazionali poi, lasciando così che, nel corso del dopoguerra, le mafie accrescessero il loro potenziale offensivo ed espandessero il loro campo di azione, fino quasi a confrontarsi con l'autorità dello Stato, tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, su posizioni di forza. Una trascuratezza che contrastava non solo con la politica muscolare esibita dal regime fascista, ma persino con le strategie repressive impiegate nell'Italia liberale ottocentesca, in cui, pur nella conflittualità tra Destra e Sinistra in ordine alla risposta più adeguata, la questione della mafia era stata spesso al centro del dibattito politico.

È difficile non condividere l'obiettivo di sradicare le mafie; quali siano i metodi migliori per conseguirlo potrebbe essere però oggetto di un dibattito più aperto e sereno<sup>1</sup>. La componente simbolica degli strumenti predisposti per la lotta alla mafia tende infatti a coagulare intorno ad essi

---

<sup>1</sup>Osserva R. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, 2009, p. XV, nota 8, che «le profonde divisioni che caratterizzano i diversi schieramenti politici sembrano scomparire quasi del tutto quando si discute di mafia [...]. Si corre così il rischio di depoliticizzare la questione mafiosa, derubricandola a mera questione criminale», mentre occorrerebbe discutere «di priorità e obiettivi da perseguire, come pure di risorse e strumenti da mettere in campo». Sul fondamento empirico e razionale che deve assistere le scelte di politica criminale, vedi D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Giuffrè, 1985, p. 73.

un consenso forzoso: non ci si espone volentieri alla facile accusa di voler indebolire la lotta alla mafia.

La dottrina, in realtà, non si è sottratta a considerazioni anche severamente critiche. Il minimo comun denominatore delle sue riflessioni è quello del garantismo: la legislazione antimafia, orientata unicamente all'efficienza repressiva, comprime in misura superiore al livello accettabile le ordinarie garanzie che il sistema penale riconosce al cittadino, all'imputato o al condannato. Nell'ambito delle misure di prevenzione il tema di fondo è quello della natura inquisitoria (ad es. in tema di prova) di procedimenti che, basati su indizi e sospetti, sfociano in misure estremamente afflittive. Nell'ambito del diritto penale sostanziale sono in questione la determinatezza delle fattispecie, sia con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa sia, a maggior ragione, con riferimento al c.d. concorso esterno, e il rigore sanzionatorio, che raggiunge vette altissime. Sul piano processuale il problema di gran lunga più sentito è quello della sostanziale obbligatorietà e della lunga durata della custodia cautelare in carcere in attesa di una sentenza definitiva. Sul piano penitenziario si evidenzia la circostanza che, in assenza di collaborazione, il percorso di risocializzazione, che passa anche attraverso la prospettiva di accesso ai permessi premio o alle misure alternative alla detenzione, è interrotto (o, di recente, divenuto comunque assai arduo), mentre il regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., il c.d. "carcere duro", rischia di sfiorare il livello che integra un trattamento inumano o degradante. La legislazione antimafia, perciò, richiede spesso una verifica nello specchio della Costituzione, soprattutto in relazione al principio di legalità, alla presunzione di innocenza, alla finalità rieducativa della pena.

Già da questi sommari spunti iniziali, si comprendono le ragioni per cui il tema della lotta alla mafia ripropone ormai da qualche decennio la medesima dialettica; da un lato la legislazione continua a evolvere nel segno di una repressione sempre maggiore; dall'altro la dottrina continua a insistere, principalmente, sulla necessità di non compromettere le garanzie costituzionali, o almeno circoscriverne la compressione nei limiti della stretta necessità<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Vedi da ultimo L. LUPÀRIA DONATI, *Linee del «modello» processuale differenziato per l'accertamento dei reati di mafia*, in *La legislazione antimafia*, diretto da E. Mezzetti e L. Lupària Donati, Zanichelli, 2020, p. 399-401.

Nell'ambito di questa dialettica, gli studiosi del processo penale, in linea di massima, tendono a evitare di spostare la riflessione dal tema delle *garanzie* a quello dell'*efficacia* degli strumenti di contrasto. Alla base di un simile atteggiamento sta probabilmente un'esigenza del tutto condivisibile, cioè quella di preservare la neutralità del processo, nel quale – come impone la Costituzione – non compaiono “mafiosi”, ma presunti innocenti, gravati da accuse ancora da verificare, sulla base di sequenze procedurali che, essendo orientate all'accertamento, dovrebbero essere indipendenti dalla natura o dalla gravità di quelle accuse. S'insegna comunemente, perciò, che la disciplina del processo penale non può essere considerata uno strumento di lotta alla mafia<sup>3</sup>.

Questa posizione, pur animata da motivazioni del tutto condivisibili, rischia, sotto alcuni profili, di irrigidirsi in una chiusura ideologica inopportuna, anche in una prospettiva garantista: se ci si rifiuta di prendere atto di certi dati della realtà, si rinuncia anche ad orientarla. Si deve invece riconoscere che alcuni dati criminologici condizionano inevitabilmente le scelte del legislatore anche in tema di accertamento<sup>4</sup> e che alcune disposizioni processuali (ad es. quelle in tema di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere o di limiti al c.d. “patteggiamento”) coinvolgono anche il processo nell'attuazione di strategie che, oltre a incidere direttamente o indirettamente sul profilo sanzionatorio, senza dubbio costituiscono l'effetto di precise scelte di politica criminale<sup>5</sup>.

In questo lavoro s'intende perciò capovolgere il consueto approccio e impostare una verifica della legislazione antimafia in materia penale non tanto sul piano delle garanzie, su cui esiste già un'ampia e valida letteratura, bensì su quello dell'efficacia. L'obiettivo, insomma, è quello di

---

<sup>3</sup> Vedi ad es. G. GIOSTRA, *I limiti di una «strategia processuale differenziata» per i delitti di mafia*, in *Gazz. giur.*, 1997, 32, p. 1; M. NOBILI, *Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzie*, a cura di S. Moccia, ESI, 1999, p. 224.

<sup>4</sup> Vedi R. ORLANDI, *Il procedimento penale per fatti di criminalità organizzata: dal maxi-processo al «grande processo»*, in *Pol. dir.*, 1994, 3, p. 394, secondo cui i caratteri delle mafie – omertà, pericolosità e diffusione – hanno fatalmente imposto «un modello “speciale” di procedimento».

<sup>5</sup> P.P. PAULESU, *Reati di mafia e automatismi cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1499.

ridiscutere criticamente la capacità delle vigenti scelte di politica criminale di fronteggiare adeguatamente il fenomeno mafioso e di suggerire, proprio in nome di una maggiore efficacia, scelte diverse.

Data l'abitudine a contrapporre efficacia e garanzie, quando si parla di 'efficacia' spesso s'intende alludere al *rigore*: metodo poliziesco, sommarietà dell'accertamento ed esemplarità della sanzione. Non è questa, ovviamente, la prospettiva prescelta. Il termine 'efficacia' mira solo a indicare la capacità di arginare il fenomeno, nella specie attenuando il suo potere di condizionamento del territorio. In questa prospettiva, rigore ed efficacia ben possono andar disgiunti. Come ricordano i criminologi, le strategie repressive devono tenere conto dei processi di adattamento che sollecitano<sup>6</sup>; alcune politiche "muscolari" rischiano talvolta di rivelarsi controproducenti, perché involontariamente rafforzano ciò che invece intenderebbero indebolire; l'esempio classico è quello del c.d. "proibizionismo" sugli alcolici negli Stati Uniti degli anni Venti del secolo scorso<sup>7</sup>.

Una conferma di tali considerazioni, anche a proposito delle mafie, proviene dall'esperienza storica. Se è vero che vi sono stati alcuni periodi nei quali il fenomeno è stato colpevolmente trascurato, non si può dimenticare che ve ne sono stati altri in cui si è deciso di combattere la criminalità in Sicilia senza alcuna preoccupazione per le forme, con metodi nemmeno polizieschi, ma direttamente bellici, talvolta disumani, senza sconfiggerla o comunque senza impedirne in seguito la riorganizzazione. Anzi – come si vedrà – in alcuni casi, proprio in quei periodi le mafie si sono strutturate nella configurazione che ancora oggi conosciamo. D'altra parte, la stessa legislazione vigente, certamente la più rigorosa concepibile in un contesto costituzionale, ormai collaudata da un trentennio, ha senza dubbio consentito di contrastare in modo molto incisivo le mafie, forse ne sta riorientando le attività, ma i meccanismi di riproduzione non sembrano interrotti.

Gli studi in tema di *organized crime* diffusi a livello internazionale

---

<sup>6</sup> Vedi E.U. SAVONA, *Le mafie, la mafia. Una prima lettura del rapporto tra forme organizzate di criminalità e strategie di contrasto*, in *La mafia, le mafie*, a cura di G. Fian-daca e S. Costantino, Laterza, 1994, p. 158 ss.

<sup>7</sup> Cfr. A. BECCHI, *Criminalità organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Donzelli, 2000, p. 31-32.

purtroppo forniscono un contributo piuttosto limitato, nella prospettiva di una verifica dell'idoneità degli attuali strumenti penali a raggiungere il fine che si prefiggono. Essi, infatti, da un lato sono prevalentemente assorbiti da problemi definatori, anche perché i fenomeni considerati, purché riconducibili ad associazioni relativamente stabili dedite a traffici illeciti, sono i più diversi: dalle *gangs* giovanili nelle metropoli alle reti internazionali di narcotrafficienti, dal gioco d'azzardo al terrorismo<sup>8</sup>. Dall'altro, i suggerimenti in ordine alle strategie di contrasto o hanno ad oggetto l'introduzione nei singoli Stati di disposizioni che in genere da noi esistono già, oppure, giustamente ma un po' genericamente, si risolvono nell'auspicio di contrastare congiuntamente anche quei fenomeni collaterali, criminali o sociali, che alimentano il crimine organizzato: la corruzione dei pubblici funzionari, il riciclaggio, la povertà<sup>9</sup>.

Essi infine spesso trascurano di considerare, forse perché ancora condizionati dall'antico approccio degli studiosi statunitensi legati all'idea della cospirazione aliena<sup>10</sup>, un elemento cruciale che ho cercato di porre al centro di questo lavoro. Le mafie tradizionali costituiscono un fenomeno difficilmente assimilabile ad altre forme di crimine organizzato, in quanto ormai radicato da lunghissimo tempo in alcune aree geografiche di origine, o di più antica espansione, nelle quali ha operato in profondità, condizionando e deformando lo sviluppo economico del territorio,

---

<sup>8</sup> Cfr. J.L. FINCKENAUER, *Problems of Definition: What is Organized Crime?*, in *Trends in Organized Crime*, VIII, 2005 (3), p. 63 ss.; F.E. HAGAN, "Organized Crime" and "organized crime": Indeterminate Problems of Definition, *ivi*, IX, 2006 (4), p. 127 ss.; M. LAGAZZI-M.I. MARUGO, *La ricerca in tema di criminalità organizzata: approcci interpretativi e problematiche metodologiche*, in *La criminalità organizzata. Moderne metodologie di ricerca e nuove ipotesi esplicative*, a cura di T. Bandini-M. Lagazzi-M.I. Marugo, Giuffrè, 1993, p. 2; V. RUGGIERO, *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992 (3), p. 7 ss.

<sup>9</sup> Cfr. E. BUSCAGLIA, *Judicial and Social Conditions for the Containment of Organized Crime: A Best Practice Account*, in H. BÖLL-STIFTUNG-R. SCHÖNENBERG (eds.), *Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, 2013, p. 61 ss.

<sup>10</sup> Cfr. J.S. ALBANESE, *The Cosa Nostra in the U.S.*, in D. SIEGEL-H. VAN DE BUNT (eds.), *Traditional Organized Crime in the Modern World. Responses to Socioeconomic Change*, Springer, 2012, p. 95-98.

perseguendo l'asservimento strumentale delle classi dirigenti e riducendo la popolazione locale in una condizione di diffusa rassegnazione<sup>11</sup>. Ogni intervento penale, perciò – come d'altra parte si evince dalla stessa formulazione dell'art. 416-*bis* c.p. – incide su un sia pur patologico equilibrio sociale consolidato. Gli attori sulla scena, perciò, non sono due, ma tre: lo Stato, le associazioni mafiose e la società in cui esse operano. È raro, ad esempio, che la riflessione si soffermi su un dato pur assai rilevante, e cioè che, nei quartieri delle città più grandi o nei comuni più piccoli, il controllo del territorio da parte dei gruppi criminali si traduce anche in una singolarissima *proximità* tra i mafiosi e le loro vittime<sup>12</sup>.

Il tema delle società entro cui si sono sviluppate le mafie è invece largamente affrontato in altri settori scientifico disciplinari, in particolare in ambito storico e sociologico, con una messe di contributi sempre più estesi ed approfonditi. Studi sociali e studi giuridici, tuttavia, non sempre si sostengono a vicenda. Si è così prodotto un certo scollamento tra discorsi che, pur avendo un medesimo oggetto, si svolgono indipendentemente l'uno dall'altro su piani diversi. Tuttavia, nel momento in cui il giurista s'interroga sull'efficacia delle misure di contrasto vigenti, specie se intende tenere in considerazione non solo il nemico da colpire ma anche il territorio in cui quello cui si muove, quei discorsi devono essere necessariamente integrati. Occorre perciò un approccio interdisciplinare. Ha scritto persuasivamente Baratta che «per combattere la mafia occorre, innanzi tutto, conoscerla: si deve trattare di una conoscenza multidisciplinare in cui l'apporto dello storico, dell'economista, del criminologo, del psicologo, dell'antropologo sono tutti altrettanto necessari»<sup>13</sup>. Ovviamente il giurista non può improvvisarsi esperto in settori nei quali non è competente, ma ha il dovere scientifico di verificare se dati e conclusioni di studi condotti da specialisti di altre scienze sociali possono fornire spunti utili per il proprio discorso. Si tratta di un approccio assai

---

<sup>11</sup> Vedi P. PEZZINO, *La mafia siciliana come "industria della violenza". Caratteri storici ed elementi di continuità*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993 (2), p. 67-68.

<sup>12</sup> In questo senso vedi però T. RAKOPOULOS, *Coltivare la legalità. Mafia e antimafia nelle terre confiscate in Sicilia*, Meltemi, 2022, p. 249-270.

<sup>13</sup> A. BARATTA, *Mafia: rapporti tra modelli criminologici e scelte di politica criminale, in Criminalità organizzata e risposta ordinamentale. Tra efficienza e garanzie*, a cura di S. Moccia, ESI, 1999, p. 101-104.

impegnativo, per la grandissima difficoltà di dominare un materiale davvero smisurato, che però ha trovato alcune pregevoli applicazioni<sup>14</sup>. Questo lavoro ambisce a collocarsi, con lo sguardo rivolto prevalentemente al processo penale, in questo filone.

Coerentemente con l'impostazione che qui ho tentato sia pur sommariamente di delineare, orientata alla valutazione della capacità dell'attuale legislazione di combattere efficacemente il fenomeno mafioso alla luce dei dati di conoscenza che provengono da altri settori disciplinari, il libro si divide idealmente in tre parti, una storica, una sociologica e una giuridica, quest'ultima ulteriormente suddivisa in una parte critica e in una parte propositiva.

Il primo capitolo è dedicato alle origini e alla strutturazione del fenomeno mafioso. A monte – occorre subito confessarlo – c'era anche il desiderio di predisporre una sintesi maneggevole ad uso dei giuristi; come ogni ricostruzione, essa è comunque selettiva degli aspetti funzionali al discorso che si intende sostenere.

In particolare, i profili che costituiscono il motivo conduttore della narrazione sono due. Il primo è quello relativo alla specificità delle mafie, cioè la capacità di estendere il proprio controllo sul territorio, perseguendo, con un misto di intimidazione e socializzazione dei vantaggi, prospettata sotto forma di mediazione, la tolleranza o quantomeno il silenzio della popolazione residente e la complicità di quelli che contano (nell'ordine, proprietari, politici, imprenditori). In questo senso, gli elementi che continuano a distinguere ancora oggi le mafie restano le “componente”, sul piano del metodo, e il manutengolismo, sul piano degli effetti<sup>15</sup>. Nella Sicilia occidentale, questa dinamica sociale, già radicata nella prima metà dell'Ottocento per le particolarissime vicende economiche e politiche risorgimentali dell'Isola, ha poi continuato a costituire

---

<sup>14</sup> Si vedano ad es., da ultimo, *Dinamiche dell'estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società*, a cura di A. La Spina e V. Militello, Giappichelli, 2016; *I costi dell'illegalità. Mafia ed estorsioni in Sicilia*, a cura di A. La Spina, Il Mulino, 2008; *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca e C. Viscanti, Giappichelli, 2010.

<sup>15</sup> Cfr. S. LUPO, *Cosa Nostra tra continuità e innovazione*, in *Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità*, a cura di G. Gribaudo, Bollati Borinighieri, 2009, p. 114.

il *modus operandi* delle associazioni mafiose nate in coincidenza con il processo di unificazione nazionale. In questa prospettiva, una significativa differenza può essere colta, fin dalle origini, con i gruppi camorristi del napoletano. Da allora in poi, all'inverso, le associazioni mafiose che si costituiscono in territori fino a quel momento immuni (dalla Sicilia orientale all'Australia) impiegano e cercano di imporre quel *modus operandi* per conquistare nella società spazi sempre più ampi. Con riferimento alle origini e alla forma delle associazioni, al trasferimento di competenze personali e alla diffusione del modello, un ruolo centrale è attribuito ai luoghi di esecuzione della pena.

Il secondo profilo riguarda la complessità delle dinamiche che orientano l'evoluzione delle mafie, nelle quali giocano un ruolo di grande importanza gli stessi strumenti di contrasto predisposti dallo Stato. In particolare, le diverse strategie di lotta alle mafie hanno contribuito a una certa strutturazione del fenomeno, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle associazioni, sia dal punto di vista dei comportamenti sociali correlati. Le politiche repressive adottate, insomma, hanno modificato contestualmente le dinamiche criminali e lo scenario di riferimento.

La ricostruzione storica si arresta alla fine del secolo XIX, quando le caratteristiche delle mafie, incluse quelle relative alle intersezioni con la politica e con l'imprenditoria, risultano oramai definitivamente consolidate.

Il secondo capitolo abbandona la storia per dedicarsi alla sociologia del fenomeno mafioso. Sullo sfondo anche in questo caso c'era il desiderio di predisporre una sintesi ad uso dei giuristi; essa mira soprattutto ad approfondire lo sguardo su alcuni degli aspetti emersi nella parte storica che in qualche modo possano spiegare la straordinaria persistenza nel tempo delle associazioni mafiose.

In questa prospettiva, sulla base degli studi di settore, nella prima sezione si cerca di dar conto della forte compattezza del mondo interno delle mafie, dal punto di vista organizzativo, culturale e operativo, persino laddove esso appare – ed è – più arretrato e folkloristico. Una grandissima importanza viene attribuita alla matrice carceraria. Conclude la sezione un breve riepilogo sulle attività economiche delle mafie.

Nella seconda sezione si esaminano i rapporti delle associazioni mafiose con la società circostante, illustrando loro straordinaria capacità di

costruire intorno a sé una rete di relazioni con persone disponibili all'acquiescenza o alla collusione<sup>16</sup>. L'attenzione si concentra in particolare sulle strategie che le mafie impiegano per ottenere questo cruciale obiettivo, che si è ritenuto di poter sintetizzare con la formula dell'*estorsione di un'alleanza*. In questo senso le riflessioni condotte in sede sociologica confermano quelle già emerse in sede storica sulla specificità delle mafie, vale a dire l'impiego di collaudate tecniche di pressione che mirano a trasformare le vittime in complici. Una specificità che consente di comprenderne sia la persistenza nel tempo, sia la diffusione e il radicamento (previa acquisizione o trasferimento delle adeguate competenze personali) in territori nuovi.

Nella terza sezione, dedicata ai processi sociali innescati dalla presenza delle associazioni mafiose sul territorio, dopo una prima parte dedicata a sgomberare il campo dalla screditata ma ricorrente idea secondo cui l'affermarsi delle mafie nel Mezzogiorno andrebbe ricondotta anche ad alcune caratteristiche etnoculturali locali (di cui esse costituirebbero in qualche misura l'effetto), l'attenzione si sofferma sul potenziale di intimidazione delle mafie e sulla conseguente paura che attraversa il corpo sociale. Lo spettro della ritorsione violenta su di sé, sulla propria famiglia o sui propri beni induce una serie di meccanismi di adattamento, di cui si mette in luce, nel contesto dato, la drammatica razionalità. In questa chiave si cerca di approfondire, dal punto di vista di chi subisce l'estorsione dell'alleanza, l'esame di quell'area della contiguità, ormai nota come "zona grigia". Chiude il capitolo la proposta di considerare la mafia come un organismo *autopoietico*, nel senso che i processi originati dall'intimidazione innescano una sorta di circolo vizioso, per cui l'adattamento genera un ambiente economico e sociale favorevole all'ulteriore radicamento delle mafie.

La parte giuridica incomincia con il terzo capitolo, che passa in rassegna la legislazione antimafia, nei settori penale sostanziale, processuale, penitenziario e di prevenzione, cercando di metterne in luce, alla luce della dottrina e della giurisprudenza più rilevante, i presupposti di

---

<sup>16</sup> Cfr. C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, 2003, p. XXXII, secondo cui la «particolare attitudine ad intrecciare rapporti di cooperazione attiva e passiva con i soggetti che non militano tra le loro stesse fila» fa parte del «codice genetico» delle mafie.